



Il Sindaco della Città di Piazza Armerina

ORDINANZA SINDACALE N. 88 DEL 30.12.2019

**LIMITAZIONE ALL'USO DI PETARDI E ARTIFICI PIROTECNICI NEL TERRITORIO
COMUNALE DAL 30.12.2019 AL 6.01.2020**

IL SINDACO

Considerato che per tradizione e consuetudine le festività ed eventi, comprese le novene, di fine anno vengono celebrati con lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere;

Rilevato che tale usanza comporta un oggettivo pericolo per la possibilità di arrecare danni fisici, anche di rilevante entità, per chi li maneggia e per coloro che dovessero esser colpiti o comunque raggiunti dagli effetti sonori;

Vista la necessità di evitare conseguenze negative per la quiete pubbliche, la sicurezza, incolumità e finanche per la sanità animale, potendo gli artifici pirotecnici sopra indicati provocare gravi problemi fisici ma determinare anche senso di smarrimento degli animali con rischio per la stessa circolazione stradale;

Preso atto di taluni comportamenti scorretti registratisi sul territorio comunale, con pregiudizio anche per la viabilità cittadina in occasione finanche delle recenti novene;

Tenuto conto della necessità di tutelare la sicurezza di ciascuno e migliorare le condizioni di vivibilità del territorio comunale, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

Ritenuto necessario limitare l'uso incontrollato di artifici pirotecnici anche di libera vendita;

Visto l'art. 57 TULPS (RD 773/1931) il quale vieta, senza licenza delle Autorità di PS, di lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio in luogo abitato e nelle sue adiacenze, o lungo una via pubblica o in direzione di essa, nonché l'art. 101 reg. att. TULS;

Visti gli artt. 650 e 703 c.p.;

Visto il d.m. 5.08.2008, in particolare l'art. 1 in tema di "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Vista la legge 125/2008 e la legge 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;

Vista la nota prot. area 1 del 24.12.2018 della Prefettura di Enna;

Visto l'art. 54 TUEL che assegna al Sindaco la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;

Visto l'OO.RR.EE.LL.;



ORDINA

- nel periodo dal 30.12.2019 al 6.01.2020 il divieto di esplodere o far esplodere petardi o qualsiasi artificio pirotecnico in strade cittadine, luoghi affollati, abitazioni, vicino bambini, anziani o animali anche in occasione di novene;
- nello stesso periodo il divieto di esplodere o far esplodere petardi o qualsiasi artificio pirotecnico nei pressi ed in edifici pubblici, ospedali, scuole, luoghi di culto, monumenti, edifici a valenza storica, archeologica, architettonica, naturalistica, ambientale, ecc.;
- non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare a bambini prodotti che, anche se non siano loro espressamente vietati, richiedano perizia anche minima nell'impiego e comportino comunque situazioni di pericolo in caso di uso maldestro.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 come previsto dall'art. 7 bis d.lgs. 261/2000 nonché il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 legge 689/1981, ai fini della successiva confisca ai sensi dell'art. 20 della medesima legge, fatta salva l'applicazione di ulteriori ed eventuali sanzioni penali o amministrative.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito del Comune di Piazza Armerina, e sull'Albo pretorio, e ne verrà data la più ampia diffusione anche mediante esposizione in luoghi pubblici.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al TAR Sez. staccata di Catania entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Albo pretorio, oppure può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione.

La Polizia locale e le altre Forze di Polizia e dell'Ordine sono incaricate di far osservare la presente ordinanza.



(Avv. Antonino Cammarata)
Il Sindaco